



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

AREA RICERCA

REGOLAMENTO DEL DOTTORATO DI RICERCA PRESSO L'UNIVERSITÀ DI VERONA (Emanato con Decreto Rettorale n. 1715 del 1.07.2010)

Art. 1

ISTITUZIONE

1. L'Università di Verona istituisce corsi di dottorato di ricerca organizzati in Scuole di dottorato, realizzati interamente dall'Ateneo o in consorzio con altre Università o attivando convenzioni con soggetti pubblici e privati.
2. Ciascun soggetto convenzionato con l'Università di Verona così come enunciato nel precedente comma, partecipa finanziariamente, ai sensi di quanto specificato da apposita convenzione, all'erogazione di borse di studio e/o alle spese di funzionamento del dottorato.
3. L'Università di Verona favorisce l'attivazione di dottorati internazionali previa convenzione con Università di altri Paesi

Art. 2

REQUISITI DI IDONEITÀ

1. Il Rettore istituisce con proprio decreto i corsi di dottorato di ricerca su proposta dei Consigli di Dipartimento. L'afferenza di un nuovo corso di dottorato ad una Scuola deve ricevere il parere vincolante della Scuola interessata. Le proposte devono essere formulate nei tempi definiti dalla Commissione Ricerca d'Ateneo e resi pubblici almeno 30 giorni prima della scadenza.
Le proposte sono esaminate dal Nucleo di valutazione che deve accertare la sussistenza dei requisiti di cui al successivo comma 4.
Le proposte giudicate idonee dal Nucleo di Valutazione saranno quindi sottoposte al vaglio degli Organi Accademici, previo parere della Commissione permanente per la Ricerca, la quale dovrà esprimersi in base ai seguenti criteri:
 - a) piano didattico coerente con gli obiettivi formativi di cui al comma 1 dell'art. 4 e ben articolato;
 - b) documentata produzione scientifica dei docenti componenti il Collegio, coerente con il/i settore/i scientifico-disciplinari indicati nella richiesta di istituzione;
 - c) dottorato a titolo generico che preveda curricula diversi piuttosto che dottorato a titolo specifico;
 - d) partecipazione a progetti formalizzati di internazionalizzazione;
 - e) previsione dei possibili sbocchi professionali;
 - f) percorsi formativi che prevedano il soggiorno dei dottorandi presso istituti o strutture di ricerca nazionali o stranieri di primaria importanza.Gli Organi Accademici verificano la disponibilità di risorse finanziarie necessarie per l'attivazione, e stabiliscono criteri per la selezione dei corsi nel caso in cui gli stessi richiedano risorse finanziarie eccedenti quelle complessivamente disponibili.
2. Il dottorato di ricerca ha durata di almeno 3 anni e si intende definitivamente concluso con la discussione della tesi da svolgersi non oltre il mese di giugno dell'anno solare successivo alla fine del corso; comporta l'acquisizione di 180 Crediti Formativi di Ricerca (CFR) e l'elaborazione di una tesi di ricerca originale. La distribuzione dei CFR nell'arco del triennio e la loro natura sarà stabilita dal Consiglio di ciascuna Scuola in sede di programmazione triennale dei corsi di dottorato. Il termine per la discussione finale della tesi non può superare il quinto anno dalla data della prima iscrizione. In ogni caso le borse di Ateneo e MiUR sono di norma limitate ad un triennio.
3. I corsi di dottorato possono essere attivati con un numero di iscritti non inferiore a tre.
Le tematiche scientifiche e le relative denominazioni devono essere sufficientemente ampie e indicare il/i settore/i scientifico disciplinare/i.
4. Sono richiesti i seguenti requisiti di idoneità:
 - a) la presenza nel Collegio dei docenti di almeno dieci componenti scelti tra professori di ruolo e

ricercatori, anche non confermati, di questo o altro Ateneo che siano in possesso di requisiti di qualità minima in termini di prodotti della ricerca e partecipazione a progetti di ricerca finanziati da agenzie pubbliche italiane o straniere. I requisiti minimi di qualità sono definiti area per area dalle relative Commissioni CIVR di Ateneo; non possono essere conteggiati a tal fine i cultori della materia e ricercatori appartenenti ad Enti non universitari;

- b) la documentata disponibilità di risorse finanziarie e di specifiche strutture operative e scientifiche per il corso e per l'attività di studio e di ricerca dei dottorandi, adeguate a garantire il regolare funzionamento delle attività;
 - c) prospetto riepilogativo delle risorse strumentali (laboratori, attrezzature informatiche, biblioteche ecc.) necessarie al regolare funzionamento del corso di dottorato;
 - d) previsione di un Coordinatore responsabile dell'organizzazione del corso, di un Collegio di docenti e di Tutori in numero proporzionato ai dottorandi e con documentata produzione scientifica nell'ultimo quinquennio nei settori scientifico disciplinari di riferimento del corso;
 - e) previsione di specifici percorsi formativi orientati all'esercizio di attività di ricerca di alta qualificazione presso Università, Enti Pubblici o soggetti privati, anche all'estero;
 - f) indicazione dei possibili sbocchi professionali;
 - g) coerenza dell'attività formativa con le finalità del dottorato;
 - h) la Scuola a cui il corso di Dottorato afferisce dovrà verificare gli sbocchi professionali dei dottori di ricerca almeno per un triennio successivo al conseguimento del titolo.
5. La richiesta di istituzione del corso di dottorato deve essere corredata da:
- a) analitica indicazione dell'organizzazione del corso distinta per metodologia didattica (lezioni frontali, seminari, workshop, studio individuale);
 - b) descrizione dettagliata del programma formativo, articolato nei diversi raggruppamenti tematici con indicazione dei Settori Scientifico disciplinari interessati.

Art. 3

VALUTAZIONE DEI REQUISITI DI IDONEITÀ

1. La valutazione di requisiti di cui all'art. 2 comma 4 è effettuata dal Nucleo di valutazione dell'Ateneo al momento della richiesta di istituzione di un corso di dottorato, nonché all'inizio di ogni anno accademico.
2. Per i compiti di cui al comma 1 il Nucleo di valutazione dell'Ateneo può avvalersi di soggetti anche esterni all'Ateneo particolarmente qualificati negli specifici Settori Scientifici disciplinari.
3. Il Rettore invia ogni anno al Ministero per la trasmissione all'Osservatorio Nazionale per la valutazione del sistema universitario (ovvero al Comitato Nazionale per la valutazione del sistema universitario, dalla data della sua costituzione) la relazione annuale del Nucleo di Valutazione dell'Ateneo per gli adempimenti di legge, accompagnata dalle osservazioni del Senato Accademico.

Art. 4

OBBIETTIVI FORMATIVI E PROGRAMMI DI STUDIO

1. La formazione del dottore di ricerca è finalizzata all'acquisizione della metodologia della ricerca scientifica; essa comprende l'utilizzo di nuove tecnologie ad esse applicate, ed include eventuali periodi di studio e stage sia all'estero che presso soggetti pubblici o privati, fino ad un massimo del 50% della durata del corso.
2. Il Collegio dei Docenti di ciascun corso di dottorato o nel caso di dottorato di nuova istituzione, il Consiglio del Dipartimento proponente, determina gli obiettivi formativi, i programmi di studio e i possibili sbocchi professionali. A seguito del parere positivo della Scuola di afferenza, il Senato Accademico li approva dandone preventiva pubblicità nell'ambito della comunità scientifica.
3. Nel caso di convenzioni o intese con piccole e medie imprese, imprese artigiane, altre imprese di cui all'art. 2195 del Codice Civile, soggetti di cui all'art. 17 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, il programma di studio può essere concordato tra l'università e i predetti soggetti in ordine alla concessione delle agevolazioni di cui all'art. 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 5
ORGANI DEL DOTTORATO

Sono organi del dottorato:

- 1) il Coordinatore
- 2) il Collegio dei docenti

1) Il Coordinatore

La funzione di Coordinatore viene svolta da un docente di ruolo dell'Ateneo eletto dal Collegio dei docenti. Il mandato è triennale e rinnovabile una sola volta. La carica di Coordinatore è incompatibile con quella di Direttore di Scuola di Dottorato e Direttore di Dipartimento.

Il Coordinatore:

- a) convoca e presiede il Collegio dei docenti, e cura l'esecuzione delle relative delibere;
- b) comunica ai dottorandi e all'amministrazione la data di avvio dei corsi;
- c) autorizza le richieste dei dottorandi a svolgere periodi di formazione fuori sede non superiori ai sei mesi;
- d) comunica tempestivamente all'amministrazione universitaria ogni fatto modificativo dello status del dottorando.

2) Il Collegio dei docenti

E' composto da almeno dieci membri scelti tra i professori di ruolo e ricercatori –anche non confermati– nell'ambito delle aree scientifiche di riferimento del corso, che hanno l'obbligo di appartenere ad un solo Collegio dei docenti. Tale obbligo non sussiste per gli eventuali componenti in soprannumero, che andranno identificati come tali.

Nel caso in cui si tratti di docenti di altri Atenei, anche stranieri, la partecipazione al Collegio è subordinata al nulla osta del Dipartimento di afferenza. Nel caso di docenti appartenenti ad Atenei stranieri è necessaria anche la sottoscrizione, da parte degli interessati, di una lettera di accettazione dell'incarico.

Il Collegio dei docenti deve riunirsi periodicamente, anche per via telematica, per verificare il regolare svolgimento delle attività previste e, in caso contrario, per intraprendere le adeguate azioni correttive.

Nel caso di convenzioni con soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 1 punto 1, può essere prevista la nomina, da parte degli Enti interessati, di non più di due componenti all'interno del Collegio dei docenti.

Il Collegio dei docenti provvede all'adempimento di tutti i compiti previsti dal presente regolamento e, in particolare:

- a) stabilisce i criteri e le modalità dello svolgimento dei corsi, nonché le modalità con le quali viene accertata l'ammissione dei dottorandi agli anni successivi al primo;
- b) autorizza il dottorando che per comprovati motivi non presenti la tesi nei tempi fissati, all'ammissione agli esami previsti per il ciclo successivo;
- c) indica le modalità di approfondimento della tesi in caso di non superamento dell'esame finale;
- d) predispose la relazione annuale sull'attività svolta ai fini della valutazione prevista dall'art. 3;
- e) propone al Rettore i nomi dei componenti della Commissione Giudicatrice per l'ammissione ai corsi, per il conseguimento del titolo di "Dottore di Ricerca" e per il rilascio del certificato di "Doctor Europaeus";
- f) delibera, ove necessario, sulla congruità scientifica dei percorsi formativi e dei relativi titoli conseguiti all'estero ai soli fini dell'ammissibilità al concorso;
- g) indica il Tutor che deve seguire l'attività di ricerca del dottorando;
- h) autorizza le richieste dei dottorandi a svolgere periodi di formazione fuori sede superiori ai sei mesi;
- i) autorizza l'eventuale espletamento di attività lavorativa del dottorando purché questa non comprometta la partecipazione alle attività complessive dei corsi di dottorato;
- l) autorizza l'attività assistenziale nell'ambito esclusivo dello specifico curriculum del dottorato e solo per le attività indispensabili all'espletamento della tesi del dottorato stesso;
- m) propone al Rettore l'esclusione del candidato dal corso del dottorato nei casi previsti dall'art. 14 comma 5;
- n) autorizza il recupero dei periodi di sospensione della frequenza dei corsi.

Le attività didattiche svolte nell'ambito dei corsi di dottorato di ricerca sono definite come attività di "tipo

1" e rientrano nel monte ore dell'attività didattica complessiva dei docenti. Tali attività dovranno essere definite insieme a quelle di laurea, laurea magistrale e corsi di specializzazione secondo la tempistica in uso.

Art. 6 TUTORE

Il Tutore viene designato dal Collegio dei docenti con la funzione di guidare il dottorando nell'attività di ricerca. Oltre ai componenti del Collegio dei docenti, possono essere nominati tutori i professori e ricercatori di ruolo, anche non confermati, ed esperti in materia, anche esterni all'Ateneo, purché in possesso di documentata produzione scientifica nell'ultimo quinquennio nei settori scientifico disciplinari di riferimento del corso.

Art. 7 REQUISITI PER L'ACCESSO

1. Possono accedere al dottorato di ricerca, senza alcuna discriminazione, nemmeno di cittadinanza, coloro che:
 - hanno conseguito gli studi in Italia e sono in possesso di laurea magistrale, laurea specialistica o laurea dell'ordinamento pre D.M 509/1999;
 - hanno studiato all'estero e sono in possesso di un titolo di studio che nel Paese dove hanno compiuto gli studi universitari dia accesso al dottorato.I candidati in possesso di titolo che non sia già stato dichiarato equipollente alla laurea dovranno - unicamente ai fini dell'ammissione al dottorato al quale intendono concorrere - corredare la domanda di partecipazione al concorso con i documenti utili a consentire all'Ufficio preposto la verifica sull'idoneità e veridicità dei titoli posseduti.
2. I documenti presentati dai candidati stranieri potranno essere redatti in lingua italiana o inglese. I documenti ufficiali (certificato di laurea, esami sostenuti e votazione, certificato di cittadinanza), se redatti in altra lingua, devono essere accompagnati da una traduzione giurata in lingua italiana o inglese.
3. Potranno presentare domanda per partecipare agli esami di ammissione anche coloro che conseguiranno il titolo richiesto per l'accesso entro e non oltre la data prevista per l'inizio dei corsi.
4. Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva, previa verifica dei requisiti contenuti nel bando. L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta in qualsiasi momento, anche successivamente allo svolgimento delle prove, con motivato provvedimento.
5. Il Collegio dei Docenti del Dottorato può determinare l'ammissione in soprannumero, senza borsa di studio, di candidati stranieri e/o candidati italiani residenti all'estero e assegnisti di ricerca, qualora risultati idonei nella graduatoria generale di merito, in numero non superiore alla metà dei posti istituiti.
6. Possono essere riservati a studenti stranieri e/o candidati italiani residenti all'estero posti coperti da borsa nell'ambito di programmi di internazionalizzazione o di accordi di cooperazione sostenuti da Ministeri ed Istituzioni italiane o straniere.
7. Possono essere ammessi in soprannumero studenti stranieri e/o candidati italiani residenti all'estero selezionati dalla Comunità Europea e assegnatari di borsa nell'ambito di specifici progetti destinati ai dottorati di ricerca.
8. Gli iscritti ad un corso di dottorato non possono essere ammessi a sostenere le prove di accesso previste per il medesimo dottorato o per un dottorato con analoga titolazione.
9. Coloro che risultano già iscritti ad un corso di dottorato senza borsa di studio possono accedere, a seguito di superamento del relativo concorso, ad un corso diverso purché rinuncino al Dottorato precedente ed inizino dal primo anno.
10. Coloro che risultano già iscritti ad un corso di dottorato con borsa di studio possono accedere, a seguito di superamento del relativo concorso, ad un corso diverso, ma senza poter mantenere la borsa di studio precedente, rinunciando al Dottorato precedente ed iniziando dal primo anno.
11. Coloro che siano già in possesso di un titolo di Dottore di Ricerca non possono essere ammessi a sostenere le prove di ammissione per un corso avente tematiche analoghe a quelle in cui si è già conseguito il titolo. Coloro i quali - comunque ed ovunque - abbiano già usufruito di una borsa di dottorato non potranno usufruire una seconda volta di borse di dottorato.

Art. 8
BANDO DI CONCORSO

1. Il bando di concorso per l'ammissione, emanato dal Rettore, viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito web di ateneo e viene comunicato al MiUR per la diffusione a livello nazionale tramite mezzi informatici.

Il bando di concorso indica:

- a) il numero complessivo dei laureati da ammettere al dottorato di ricerca, con l'eventuale specifica del numero dei posti riservato a singoli curricula;
- b) il numero, l'ammontare e le modalità di erogazione delle borse di studio;
- c) i contributi a carico dei dottorandi e la disciplina degli esoneri;
- d) le modalità di svolgimento delle selezioni;
- e) la lingua/e straniera/e di cui è richiesta la conoscenza;
- f) l'eventuale numero di posti coperti da borsa riservati a studenti stranieri e/o italiani residenti all'estero.

Art. 9
SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI AMMISSIONE

1. L'esame di ammissione consiste in una procedura selettiva tesa ad accertare la preparazione e le attitudini del candidato alla ricerca scientifica e volta ad assicurare un'ideale valutazione comparativa dei candidati. A tal fine la selezione potrà essere svolta per titoli e/o esami e/o colloquio attitudinale a scelta del Collegio dei docenti.

Il Collegio dei docenti definisce le modalità di svolgimento della selezione, i criteri di valutazione e le modalità di determinazione dei punteggi relativi che devono essere indicati nel bando.

2. Al termine della selezione, la Commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base dei punteggi ottenuti dai candidati nelle singole prove.
3. I candidati risultati vincitori sono ammessi al corso secondo l'ordine della graduatoria, fino alla concorrenza del numero dei posti disponibili. Nel caso di dottorati articolati in curricula, la domanda potrà prevedere l'indicazione del curriculum o dei curricula prescelti. In tal caso la valutazione e le graduatorie di accesso potranno essere distinte. In caso di rinunce degli aventi diritto entro tre mesi dall'inizio del corso, subentra altro candidato secondo l'ordine della graduatoria.
4. L'esame di ammissione può essere sostenuto anche in una delle lingue straniere indicate nel bando su richiesta dell'interessato.
5. Nel caso di candidati stranieri e/o candidati italiani residenti all'estero la prova orale, ove prevista, potrà essere svolta anche in via telematica.
6. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale, la Commissione e la modalità di ammissione sono definite secondo quanto previsto negli accordi stessi.

Art 10
TRASFERIMENTI DA ALTRE UNIVERSITÀ

1. I dottorandi che abbiano frequentato per un anno un Dottorato di ricerca presso altra Università, italiana o straniera, possono chiedere il nullaosta preventivo all'iscrizione al secondo anno di Dottorato presso questo Ateneo. Responsabile del nullaosta è il Collegio dei docenti del dottorato presso il quale avviene il trasferimento; ad esso spetterà la responsabilità di valutare le competenze del dottorando richiedente il trasferimento.
2. Nel caso venga concesso il nullaosta preventivo di cui al comma precedente, il trasferimento può essere effettuato, previa documentata cessazione del rapporto con l'Università di provenienza, con l'iscrizione al secondo anno; in ogni caso senza il beneficio di borsa di studio.
3. Nel caso il trasferimento abbia luogo il Collegio dei docenti individuerà il docente tutore.
4. Per ciascun Dottorato della Scuola il numero per ciclo degli iscrivibili per trasferimento non può eccedere il 10% (arrotondato per eccesso all'unità superiore) del numero totale dei posti programmati.

Art. 11
COMMISSIONI GIUDICATRICI PER GLI ESAMI DI AMMISSIONE

1. Le Commissioni giudicatrici per l'esame di ammissione sono formate da tre componenti appartenenti al Collegio dei docenti del dottorato.
La Commissione può essere integrata - senza oneri per l'Amministrazione Centrale - da non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito di Enti e di strutture pubbliche e private di ricerca; la nomina di tali esperti è obbligatoria qualora si realizzino le condizioni di cui al comma 3 art. 4.
2. Le Commissioni sono nominate con decreto del Rettore su proposta del Collegio dei docenti, il quale può chiedere la costituzione di più Commissioni giudicatrici.
Le Commissioni nominano al proprio interno il Presidente e il Segretario.
3. I verbali relativi agli atti del concorso, sottoscritti da tutti i Commissari, devono essere depositati presso il competente ufficio dell'amministrazione entro i quindici giorni successivi allo svolgimento delle prove.
Gli atti dei concorsi sono pubblici. Agli stessi è consentito l'accesso ai sensi della legge n. 241/1990.

Art. 12
CONSEGUIMENTO DEL TITOLO

1. Il titolo di Dottore di Ricerca viene conferito dal Rettore e si consegue alla conclusione del ciclo di dottorato con il superamento della prova finale.
2. Il rilascio della certificazione del conseguimento del titolo è subordinato al deposito da parte dell'interessato della tesi finale nell'archivio istituzionale di Ateneo ad accesso aperto che ne garantirà la conservazione e la pubblica consultabilità. Sarà cura dell'Università effettuare il deposito a norma di legge presso le Biblioteche Nazionali di Roma e Firenze.
3. La tesi finale può essere redatta in italiano o in inglese, oppure, previa autorizzazione del Collegio dei docenti, in altra lingua straniera. Ogni tesi deve essere corredata da un'esposizione riassuntiva in lingua inglese (*abstract*).
4. Entro il 31 dicembre il Collegio dei docenti dovrà esprimersi in merito all'ammissione dei dottorandi all'esame finale e alle richieste di differimento del conseguimento del titolo. La delibera dovrà pervenire, entro la stessa data, ai competenti uffici.
Entro il 31 gennaio i dottorandi dovranno presentare la domanda di ammissione all'esame finale.
5. Per comprovati motivi che non consentano la presentazione della tesi nei tempi previsti, il Collegio dei docenti, previa istanza del dottorando interessato da presentare entro il 30 novembre, può ammettere il candidato agli esami previsti per il ciclo successivo, anche in altra sede in caso di mancata attivazione del corso.
6. I dottorandi ammessi a sostenere l'esame finale dovranno depositare la loro tesi nel Catalogo di Ateneo (U-GOV), entro i quindici giorni antecedenti la discussione. Il mancato deposito nel Catalogo di Ateneo comporta l'esclusione dalla discussione della tesi.
Entro lo stesso termine dovrà essere depositato presso l'Ufficio Dottorati un originale del frontespizio della tesi firmato da Coordinatore, Tutore e Dottorando.
7. La Commissione giudicatrice è nominata dal Rettore, entro la fine di febbraio, su proposta del Collegio dei docenti, ed è composta da tre componenti scelti tra i professori e ricercatori universitari di ruolo, esperti nelle discipline appartenenti ai settori scientifico disciplinari a cui si riferisce il corso. Almeno due componenti devono appartenere a Università, anche straniera, non partecipanti al dottorato e non devono far parte del Collegio dei docenti. La Commissione può essere integrata da non più di due esperti appartenenti a strutture pubbliche e private di ricerca, anche straniera.
8. Successivamente alla nomina, e comunque entro e non oltre il 15 marzo, i candidati provvedono ad inviare a ciascuno componente della commissione una copia della propria tesi secondo le modalità definite dal Collegio dei docenti.
9. Le Commissioni giudicatrici sono convocate dal Rettore e sono tenute a concludere i lavori entro 90 giorni dalla data del decreto rettorale di nomina. Decorso detto termine, la Commissione che non abbia concluso i suoi lavori decade e il Rettore nomina una nuova commissione, con esclusione dei componenti decaduti.
10. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi internazionali, la Commissione è costituita secondo le modalità previste negli accordi stessi.
11. Il Collegio dei docenti può richiedere al Rettore la costituzione di più Commissioni giudicatrici, purché senza oneri per l'Amministrazione centrale.

12. La discussione della tesi di dottorato avviene non oltre il mese di giugno dell'anno solare successivo alla fine del corso. Gli esami finali per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca dei corsi con sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Verona si svolgono sulla base di un colloquio con il candidato avente per tema la sua tesi finale, previamente esaminata e valutata dalla Commissione.
Al termine dei lavori la Commissione redige un verbale sullo svolgimento degli stessi, comprensivo dei giudizi circostanziati sulle tesi presentate dai candidati e sull'esito dei colloqui.
Le proposte di rilascio del titolo di dottore di ricerca sono assunte a maggioranza e comprendono una valutazione dei singoli candidati differenziata per merito individuale.
13. La data per la discussione della tesi non può essere disattesa. L'interessato può tuttavia chiedere al Collegio dei docenti, per non più di una volta e a causa di particolari circostanze (malattia, forza maggiore) - debitamente documentate - di essere ammesso a sostenere l'esame con i dottorandi del ciclo successivo.
14. Il dottorando che non abbia superato l'esame finale può ripeterlo una sola volta, previo approfondimento della tesi secondo le indicazioni del Collegio dei docenti.
15. In caso di mancato superamento dell'esame finale per la seconda volta ovvero in caso di mancata presentazione della tesi al termine del prolungamento di un anno di cui al suddetto comma 5, il Collegio dei Docenti dichiara decaduto il dottorando.
16. Nei casi previsti dal comma 5 gli interessati prolungano, previo adempimento degli obblighi in materia di contributi come previsti per tali circostanze, il loro status di dottorando con conseguente possibilità di accesso alle strutture.
17. In ogni caso, qualsiasi autorizzazione a superare i termini previsti non può in alcun modo comportare oneri di carattere economico a carico dell'Università, né ulteriore titolo alla borsa di studio.
18. L'Università assicura la pubblicità degli atti delle procedure di valutazione, ivi compresi i giudizi sui singoli candidati.

Art. 13

BORSE DI STUDIO E CONTRIBUTI

1. Con decreto del Rettore, previa delibera dei competenti organi accademici, saranno determinati annualmente :
 - a) l'ammontare dei contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi;
 - b) il numero, l'ammontare e le modalità di erogazione delle borse di studio.
2. Sono esonerati dai contributi :
 - i dottorandi titolari di borse di studio
 - i titolari di assegno di ricerca;
 - i dottorandi con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%.
3. I dottorandi non titolari di borsa di studio, possono concorrere all'esonero dai contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi, nonché all'attribuzione della borsa di studio, previsti dalla normativa vigente in materia di Diritto allo Studio (L. 390/91 art. 4).
4. L'importo delle borse di studio non può essere inferiore a quello determinato ai sensi dell'articolo 1 del D.M. del 18 giugno 2008.
5. Le borse di studio sono assegnate previa valutazione comparativa del merito e secondo l'ordine definitivo nella relativa graduatoria.
Ai sensi dell'art. 3 – comma 7 – della Legge 127/97 come modificato dall'art. 2 – comma 9 – della Legge 16/06/1998, n. 191, qualora due o più candidati ottengano, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età.
In caso di ulteriore parità prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi della normativa vigente statale e regionale in materia di Diritto allo Studio.
6. Il numero di borse di studio conferite dalle Università, comprensivo di quelle conferite su fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'art. 4, comma 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210, è non inferiore alla metà dei dottorandi.
7. Gli oneri per il finanziamento delle borse di studio possono essere coperti dall'Università anche mediante convenzione con soggetti estranei all'amministrazione universitaria.
8. La borsa di studio è di durata triennale e le rate sono erogate con cadenza mensile.
9. L'importo della borsa di studio è aumentato per l'eventuale periodo di soggiorno all'estero nella misura non inferiore del 50 per cento. Tale periodo non potrà comunque essere superiore alla metà della durata

del corso di dottorato.

10. In caso di sospensione, rinuncia o esclusione dal dottorato, la borsa di studio è corrisposta in proporzione ai periodi di frequenza.
11. Le borse non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle, concesse da Istituzioni nazionali o straniere, utili ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di ricerca del dottorando (ad esclusione delle borse per attività di perfezionamento all'estero ex L.398/89).
12. In caso di rinuncia/mancata riassegnazione o di valutazione negativa del dottorando successiva ai tre mesi di corso del primo anno, il Collegio dei docenti può riassegnare la borsa ad uno degli iscritti senza borsa o metterla a disposizione come borsa aggiuntiva per il bando dell'anno successivo. In tal caso il corso di dottorato dovrà provvedere con fondi propri o esterni alla copertura della quota parte di borsa mancante al fine di garantire il complessivo finanziamento triennale della stessa.

Art. 14

DIRITTI, OBBLIGHI E INCOMPATIBILITÀ DEI DOTTORANDI

1. Il dottorando è uno studente universitario iscritto ad un corso di formazione di terzo livello con l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato e di compiere continuativamente attività di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine, secondo le modalità che saranno fissate dal Collegio dei docenti.
2. I dottorandi, all'atto della prima iscrizione al corso, sono dotati di un numero di matricola e di una tessera di riconoscimento che dovrà essere restituita al momento del conseguimento del titolo.
3. In caso di maternità, paternità, servizio civile e militare, malattia, sulla base di idonea certificazione, il dottorando o la dottoranda possono chiedere al Collegio dei docenti il differimento della data di inizio del corso a valere per se stesso, con ammissione allo stesso anno di corso dell'anno successivo. Il Collegio dei docenti si riserva di valutare il differimento dell'inizio del corso anche per cause diverse da quelle sopra citate.
4. E' altresì consentita, per le stesse motivazioni, la richiesta di sospensione della frequenza dei corsi e dell'erogazione della borsa con successivo recupero. La sospensione non può essere di durata superiore ad un anno. La borsa viene sospesa per lo stesso periodo. Tutti i periodi di sospensione superiori ad un mese continuativo potranno essere recuperati a discrezione del Collegio dei Docenti nell'eventuale anno di prolungamento sia in termini di attività didattica che di erogazione di eventuale borsa, fermo restando che l'erogazione della borsa non può eccedere le 36 mensilità.
5. A seguito di:
 - assenza prolungata e non giustificata ai corsi;
 - grave inosservanza delle norme che disciplinano il dottorato;
 - motivato giudizio negativo sull'attività svolta;il Collegio dei docenti può proporre al Rettore i seguenti provvedimenti graduati a seconda della gravità dell'infrazione:
 - a) sospensione temporanea dall'attività formativa e del godimento dell'eventuale borsa per un mese;
 - b) sospensione temporanea dall'attività formativa e dell'eventuale borsa da uno a tre mesi;
 - c) esclusione dal dottorato di ricerca, con revoca dell'eventuale borsa.
6. Ai sensi della L. 14.1.99 n. 4, i vincitori di concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca presso cliniche universitarie possono svolgere, previa autorizzazione del Collegio dei docenti, attività assistenziale nell'ambito esclusivo dello specifico curriculum del dottorato, e per le attività indispensabili all'espletamento della tesi di dottorato.
7. Gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca possono svolgere una limitata attività didattica sussidiaria e integrativa (esercitazioni, seminari, assistenza in laboratorio) previa autorizzazione del Collegio dei docenti. L'attività didattica non deve in ogni caso compromettere l'attività di formazione alla ricerca.
8. Non è possibile l'iscrizione contemporanea a più corsi di studio che comportino il conseguimento di un titolo (laurea, laurea specialistica, scuola di specializzazione, master di I e II livello, dottorati di ricerca). Qualora venga accertata una doppia iscrizione si procederà, con provvedimento del Rettore, a rendere nulla l'iscrizione al corso di dottorato e al recupero delle somme eventualmente erogate a titolo di borsa.
9. I titolari di assegni di ricerca, che nella graduatoria di merito risultino vincitori con borsa potranno:
 - mantenere l'assegno di ricerca e rinunciare alla borsa triennale di dottorato;
 - rinunciare all'assegno e chiedere l'iscrizione con borsa.In entrambi i casi l'opzione è irrevocabile.

I candidati, già titolari di assegni di ricerca, che nella graduatoria di merito risultino idonei potranno iscriversi senza borsa, in soprannumero, previa autorizzazione del Collegio dei docenti, al relativo corso di dottorato. Gli stessi continueranno a percepire l'assegno sino alla naturale scadenza, salvo rinnovo. L'iscrizione al dottorato non dà diritto all'erogazione di ulteriori finanziamenti da parte dell'Ateneo.

10. Gli iscritti ai corsi di dottorato possono espletare attività lavorative esterne, o proseguire l'attività lavorativa in essere al momento dell'iscrizione al dottorato, purché questa non comprometta la partecipazione alle attività complessive dei corsi di dottorato, previa autorizzazione del Collegio dei docenti.

Ai sensi della Legge 13.08.1984 n. 476, il pubblico dipendente ammesso al dottorato di ricerca può chiedere di essere collocato, fin dall'inizio e per tutta la durata del corso, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegno ed usufruire della borsa di studio. Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza. In caso di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, alla conclusione del corso di dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi per volontà del dipendente nei due anni successivi è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo.

Art. 15

INTERNAZIONALIZZAZIONE

1. L'Università degli Studi di Verona promuove e agevola la cooperazione internazionale anche nell'ambito dei dottorati di ricerca. A tal fine promuove e stipula, con altre Università e/o Enti stranieri, convenzioni che definiscono le concrete modalità di cooperazione, ed in particolare l'istituzione di dottorati internazionali, lo svolgimento di tesi in co-tutela con l'eventuale rilascio di titoli congiunti e doppi titoli, e il conseguimento del certificato di "Doctor Europaeus".

Art. 16

DOTTORATI DI RICERCA IN CO-TUTELA DI TESI

1. L'Università degli Studi di Verona stipula accordi bilaterali con Università straniere aventi ad oggetto la realizzazione di programmi di co-tutela di tesi. L'elaborazione della tesi sarà effettuata sotto la direzione congiunta di un docente dell'Università di Verona e di un docente dell'Università partner.
2. Ogni programma di co-tutela è supportato da una convenzione che specifica i termini dell'accordo in conformità alle seguenti disposizioni:
 - l'iscrizione presso l'Università di appartenenza comporta la regolare iscrizione anche presso l'Università partner, senza contribuzioni aggiuntive;
 - l'Università partner mette a disposizione del dottorando le strutture didattiche e di ricerca necessarie e, comunque, garantisce gli stessi servizi forniti ai propri dottorandi;
 - ciascuna Università fornisce ai propri dottorandi la copertura assicurativa contro gli infortuni;
 - la nomina di due relatori di tesi, uno per la parte italiana, l'altro per l'Università partner, che seguono le attività di ricerca del dottorando, e valutano, ciascuno con propria relazione scritta, la tesi di dottorato. Il giudizio positivo di entrambi i relatori di tesi è condizione necessaria per l'ammissione all'esame finale.
3. Il dottorando svolge la propria attività di studi e ricerca presso le strutture delle due sedi universitarie per periodi approssimativamente equivalenti.
4. L'esame finale consiste nella discussione della tesi davanti alla Commissione giudicatrice costituita secondo le modalità previste negli accordi stessi.
5. Ognuna delle due Istituzioni si impegna a conferire il titolo di Dottore di Ricerca, o equipollente, per la stessa tesi, in seguito ad una relazione favorevole della Commissione giudicatrice, ovvero a conferire un titolo congiunto.
6. La protezione del soggetto della tesi, così come la pubblicazione, l'utilizzo e la protezione dei risultati della ricerca conseguiti dal dottorando presso le due istituzioni sarà soggetto alla normativa vigente e garantita in conformità alle procedure specifiche di ciascun Paese coinvolto nella co-tutela.
7. Gli oneri finanziari connessi alla mobilità del dottorando sono a carico di ciascuna sede.

La co-tutela di tesi di dottorato è, di norma, attuata a favore di dottorandi iscritti al 1° anno di corso.

8. Il collegio dei docenti può autorizzare, altresì, l'attivazione di una co-tutela di tesi per dottorandi iscritti tra il 1° e il 2° anno di corso qualora sussistano particolari interessi specifici. In questa ipotesi, il Collegio dei docenti potrà contestualmente approvare la proroga di un anno per la discussione della tesi finale, qualora il dottorando debba iscriversi al primo anno di corso presso l'Università partner.
9. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, il Collegio dei docenti procederà alla valutazione dell'attività svolta.

Art. 17

DOTTORATO INTERNAZIONALE

1. Le Scuole ed i corsi di dottorato, su proposta dei Dipartimenti interessati, possono proporre la conclusione di accordi di cooperazione presentando il progetto istitutivo di un nuovo dottorato o di internazionalizzazione di un dottorato già esistente secondo un formato standard contenente i seguenti elementi:
 - indicazione delle università e/o Enti italiani e stranieri partecipanti;
 - programma formativo con indicazione analitica delle tematiche scientifiche, con eventuale previsione di curricula;
 - coordinamento dei programmi con attribuzione dei crediti formativi;
 - articolazione dell'attività didattica svolta presso le sedi interessate con indicazione dei corsi, seminari e altre attività formative, in modo da garantire l'impegno dei dottorandi in più sedi;
 - indicazione di un Coordinatore responsabile dell'organizzazione del corso per ciascuna delle Università e del Collegio dei docenti, che deve essere composto da rappresentanti di tutte le Università coinvolte;
 - formulazione di specifiche modalità di valutazione di rendimento formativo;
 - modalità di ammissione ai corsi e criteri di selezione dei candidati;
 - modalità di nomina delle Commissioni per l'ammissione al corso e per l'esame finale per il conseguimento del titolo;
 - apporto finanziario di ciascuna sede, o di Istituzioni o Enti italiani e/o stranieri; le modalità saranno determinate anche tenuto conto di quanto previsto nei programmi relativi al finanziamento delle borse;
 - la lingua o le lingue in cui deve essere redatta e discussa la tesi;
 - mutuo riconoscimento, in caso di co-tutela, del titolo o rilascio del titolo congiunto a firma dei Rettori di tutte le Università partecipanti al dottorato con la menzione specifica che il titolo è valido in ciascun ordinamento con la denominazione prevista dalle singole normative in materia.
2. Le istanze relative alla istituzione di corsi di dottorato di cui al presente articolo, nonché lo schema di convenzione di cooperazione internazionale, saranno sottoposte alla valutazione degli Organi Accademici che valuteranno sulla base degli stessi criteri usati per le proposte di istituzione di corsi di dottorato ordinari per quanto concerne la validità scientifica e formativa.
3. L'istituzione del dottorato internazionale avviene con delibere del Senato Accademico, previo parere del Nucleo di valutazione interno, tenuto conto della rilevanza del processo di internazionalizzazione del dottorato di ricerca, dell'opportunità di definire la procedura istitutiva, e del rilievo internazionale delle Università partecipanti, e del Consiglio di Amministrazione, con riguardo all'aspetto economico-finanziario dell'impegno dell'Università all'interno del progetto.
4. Nell'ambito della delibera di cui al comma precedente il Senato approva, altresì, il testo della convenzione da stipulare con le Università interessate.
5. Tenuto conto dei tempi richiesti per il perfezionamento delle convenzioni e delle procedure legate ai processi di internazionalizzazione in ambito ministeriale, le proposte di dottorato internazionale potranno essere sottoposte agli Organi Accademici in qualsiasi periodo dell'anno.

Art. 18

DOTTORATO EUROPEO

1. Il Consiglio della Scuola, su proposta del Collegio dei docenti del Dottorato, può chiedere il rilascio di una certificazione di "Doctor Europaeus" - aggiuntiva al titolo nazionale del dottorato - nel rispetto delle seguenti quattro condizioni richieste dall'*European University Association*:

- l'autorizzazione a sostenere l'esame finale è accordata alla luce dei rapporti redatti sulla tesi da almeno due professori appartenenti a due Università di due Stati membri della Comunità Europea diversi da quello dove il dottorato è sostenuto;
 - almeno un componente della Commissione Giudicatrice deve appartenere ad un'Università di uno Stato membro della Comunità diverso da quello dove il dottorato è sostenuto;
 - una parte della discussione della tesi deve essere effettuata in una lingua della Comunità Europea diversa da quella nazionale del Paese dove è sostenuto il dottorato;
 - la tesi dovrà essere preparata, in parte, in seguito ad un soggiorno di ricerca, di almeno un trimestre, in un altro Paese membro della Comunità Europea.
2. La richiesta di rilascio del certificato di Doctor Europaeus, da parte del Collegio dei docenti, può essere effettuata con riguardo all'intero dottorato o in relazione a singole richieste avanzate dai dottorandi interessati.
 3. Qualora la richiesta riguardi l'intero corso di dottorato, il dottorando che non sia interessato o che ritenga di non possedere i requisiti necessari per aspirare al titolo europeo, deve poter continuare a frequentare il corso di dottorato, conseguendo il normale titolo accademico rilasciato dall'Università di Verona.
 4. Ai dottorandi che hanno soddisfatto i requisiti sopra elencati verrà rilasciata la certificazione di "Doctor Europaeus" aggiuntiva al titolo nazionale del dottorato.

Art. 19
NORME FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le norme di legge, statutarie e dei regolamenti generali d'Ateneo.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Ufficiale di Ateneo.